

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 33 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 33/99 – Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina- Società Consortile a responsabilità limitata – Esercizio di diritto di recesso, ex art. 11 Statuto Sociale.

L'anno duemila **venti** il giorno **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **13,00,** in Andria, nella sede comunale, il **Commissario Straordinario dr Gaetano TUFARIELLO**, assunti i poteri del Consiglio Comunale, giusta D.P.R. del 21 maggio 2019, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Brunella ASFALDO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- il Comune di Andria è socio dell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina, avente natura di società consortile a responsabilità limitata, priva di scopi di lucro;
- possono essere soci della società consortile tutti i soggetti pubblici o partecipati composti interamente da enti pubblici, operanti nell'area nord barese ofantina (art. 5 Statuto);
- le finalità della società sono di promuovere lo sviluppo ed i fattori competitivi del territorio del comprensorio Nord-barese Ofantino, "...consolidando le esperienze maturate nel processo di programmazione ed attuazione del Patto Territoriale per l'Occupazione Nord-Barese Ofantino, operando a supporto delle politiche e dei programmi delle Amministrazioni socie, nella direzione del sostegno ai processi di crescita civile, sociale ed economica del territorio, del suo tessuto produttivo e delle popolazioni locali, costituendone elemento di integrazione positiva nei processi di globalizzazione in atto" (art. 4 Statuto);

- il capitale sociale dell'Agenzia fu inizialmente fissato in € 74.112,00 e divisibile in partecipazioni, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale e la quota nominale del capitale sociale, per il Comune di Andria, è pari a 12.688,00 per una percentuale del capitale sociale pari al 17,12 %;
- attualmente lo stesso capitale sociale, a seguito di modifica dello stesso art. 6 dello Statuto, è stato ridotto ad € 44.628,00 (quarantaquattromilaseicentoventotto virgola zero zero) per recesso dei soci Comuni di San Ferdinando, Trinitapoli, Canosa, Trani, Bisceglie e Amet SPA, così come da verbale di Assemblea dei Soci del 10 luglio 2019, registrato a BARLETTA il 23.07.2019 al n. 6284/1T;

Dato atto che:

- l'art. 12 dello Statuto sociale, così come modificato nel mese di luglio 2019, prevede che "per il conseguimento dell'oggetto sociale l'Assemblea dei soci stabilirà la quota annuale contributiva dei soci all'Agenzia, quota che potrà essere determinata anche in misura non proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. <u>Il mancato pagamento del contributo annuale potrà essere causa di esclusione dalla società</u>";
- per il Comune di Andria, non risultano agli atti del *Servizio Società Partecipate*, comunicazioni relative ad una diversa quantificazione della quota annuale di partecipazione, e, pertanto, parrebbe confermata una quota annuale contributiva pari ad € 149.420,00;

Rilevato che agli atti del Settore Finanziario del Comune di Andria, gli ultimi pagamenti effettuati risalgono all'esercizio 2018 per l'annualità 2016;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2017 che approvava la Revisione straordinaria delle partecipazioni, *ex* art. 24, D.Lgs. n. 19 agosto 2016 n. 175, nonché la relativa relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014:

Evidenziato che la suddetta Deliberazione Consiliare n. 46/2017:

- 1. prevedeva un Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Andria e, in particolare, per l'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina S.c.a.r.l, fissava obiettivi tesi alla razionalizzazione dei costi di funzionamento e del personale, così come previsto dall'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP;
- 2. stabiliva, altresì, che l'Agenzia, entro un anno dal deliberato consiliare, ponesse in atto interventi di razionalizzazione tesi alla predisposizione di un Piano di Riassetto Societario e relativa riduzione della quota consortile;

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2017 avente oggetto "Revisione Periodica, ex art. 20 Dlgs 175/2016 e s.m.i. delle partecipazioni possedute dall'Ente al 31/12/2017- Relative Determinazioni", il Servizio Partecipazioni Societarie con nota prot. 0028916 del 26/03/2018 e con nota prot. 0069128 del 26/07/2018, poneva in essere opportuno monitoraggio, rispetto a quanto stabilito e richiesto all'Agenzia con suddetta deliberazione;

Tenuto conto che in riscontro all'attività di monitoraggio, l'Agenzia trasmetteva all'Ente Socio, Comune di Andria, con nota prot. n. 0112863 del 14/12/2018, il Piano di Riassetto Societario, nonché la relazione del Collegio Sindacale del 14/06/2018;

Dato atto, inoltre, che la relazione del Collegio Sindacale, pervenuta il 14/12/2018 con nota prot. 0112863, evidenziava il persistere di numerose criticità nella gestione economica e finanziaria dell'Agenzia, come l'aumento dei costi del personale, prevedendo, oltretutto, una reale difficoltà dell'Agenzia nella gestione futura della stessa continuità aziendale;

Preso atto, pertanto, del persistere delle predette criticità, il Consiglio Comunale del Comune di Andria, in qualità di Ente socio, in fase di approvazione della Ricognizione periodica delle partecipazioni possedute dall'Ente, ai sensi dell'art. 20 del Tusp, stabiliva, con Deliberazione di n. 63/2018, opportune misure di razionalizzazione riferite all'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina S.c.a.r.l come di seguito riportato:

"Considerato che dall'esame approfondito della documentazione pervenuta all'Ufficio Società Partecipate, dall'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina a mezzo pec 113922 del 18/12/2018, emerge che l'Agenzia ha inoltrato alle OO.SS., in data 23 ottobre con prot. 114/18, una comunicazione di apertura della procedura di riduzione del personale e la riduzione dell'orario di lavoro delle altre unità occupate"; Rilevato che la nota di avvio della procedura inviata dall'Agenzia alle OO.SS., al punto 1 delle conclusioni prevede l'attuazione del programma dovrà essere erogato entro 120 giorni così come previsto all'art.24 della legge 223/1991; Dato atto che tale misura di razionalizzazione determinerà una riduzione dei costi del personale per cui si ritiene opportuno verificare entro il primo semestre dell'anno 2019 l'avvenuta attuazione delle misure di riduzione dei costi nonché gli impatti della manovra proposta sulla situazione generale di sostenibilità economica dell'organismo partecipate; Ritenuto, infine di stabilire che, nel caso in cui al termine dei 120 giorni assegnati dalla legge, non siano completate le procedure di riduzione del personale e/o le stesse non abbiano sortito gli effetti sperati si procederà alla dismissione della quota dell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina detenuta dal Comune di Andria";

Dato atto, inoltre, che il Consiglio Comunale stabiliva, altresì, "....di predisporre secondo la normativa vigente, la relativa dismissione della quota dell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina posseduta dal Comune di Andria con decorrenza 30/05/2019 e di procedere al continuo monitoraggio, da parte degli organi preposti, dei costi relativi alle società partecipate anche in funzione della loro congruità rispetto al Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale ex art.243/bis già approvato dall'Ente con Deliberazione di C.C. n.56/2018";

Considerato che, in fase di approvazione della suddetta Deliberazione n. 63/2018 il Consiglio Comunale prendeva atto, altresì, dell'emendamento aggiuntivo riferito all'atto del Consiglio Regionale n. 1148 /2018, che prevedeva l'adesione della Regione Puglia all'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina, sottoscrivendo un capitale sociale di € 10.000,00 e impegnandosi anche a versare € 90.000,00 al fondo consortile dell'Agenzia;

Dato atto che il Servizio Partecipazioni Societarie, al fine di ottemperare a quanto stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63/2018, avviava attività di verifica, controllo e monitoraggio, trasmettendo alla predetta Agenzia le seguenti richieste, con note prot. n 0033288/2019, n. 0035166/2019, n. 0041398/2019 e n. 0043769/2019;

Considerato che l'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina prevedeva, in ottemperanza alla Deliberazione n. 63/2018 e ai fini della riduzione della spesa del personale, l'attivazione del Fondo d'Integrazione Salariale e successivo accordo sindacale per il mantenimento dei livelli occupazionali, giusta comunicazione all'Ente con nota prot. n. 0033288 del 09/04/2019 e prot. n. 0041602 del 07/05/2019;

Dato atto che, nel contempo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018, l'Ente è ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ai sensi degli artt. 243 *bis* e segg. del TUEL, nonché all'accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'art. 243 *ter* TUEL, prevedendo, in particolare, precipue misure di riduzione della spesa pubblica, riferite anche alle partecipazioni pubbliche possedute;

Dato atto che, *medio tempore*, è intervenuto lo scioglimento dell'organo consiliare dell'Ente ai sensi dell'art. 141 comma 1, lett. c) e comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e che il giorno 29 aprile 2019 si insediava il Commissario Prefettizio con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale, dando inizio all'attività istituzionale;

Considerato che, il Servizio Partecipazioni Societarie proseguiva il costante monitoraggio, così come stabilito con Deliberazione n. 63/2018 e alla luce della documentazione trasmessa dall'Agenzia in detta fase, l'Ufficio verificava l'inefficacia delle misure di razionalizzazione poste in essere dall'Agenzia e, in particolare, di quelle riferite al costo del personale, trasmettendo formale comunicazione di recesso del Socio Comune di Andria, ex art.11 dello Statuto Sociale;

Richiamata, pertanto, la formale comunicazione di recesso, *ex* art. 11 dello Statuto Sociale, del Comune di Andria, in qualità di Ente Socio trasmessa all'Agenzia con nota prot. 0059347 del 27/06/2019;

Tenuto conto che, in occasione della "Ricognizione delle Partecipazioni ex art. 20 Dlgs 19 Agosto 2016 n.175— Approvazione", il Commissario Straordinario, con Deliberazione n. 33/2019, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, prendeva atto delle nuove valutazioni riferite all' Agenzia stabilendo che: "ravvisata pertanto l'opportunità, di valutare le nuove determinazioni in merito all'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina, fermo restando, quanto stabilito a riguardo con Deliberazione di Consiglio Comunale n.63/2018 e tenuto conto, comunque, di quanto emerso in sede di Conferenza dei Sindaci tenutasi il 10 ottobre 2019 e delle condizioni che, dunque, comporterebbero la totale revisione circa la partecipazione del Comune di Andria rispetto all' Agenzia";

Dato atto che la stessa Deliberazione n. 33/2019 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, prevedeva, in ogni caso, di confermare quanto già stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63/2018, rispetto alla partecipazione del Comune di Andria nell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina, valutando, *medio tempore*, quanto emerso dalla Conferenza dei Sindaci del 10 ottobre 2019 che prevedeva la possibile revisione dello status giuridico dell'Agenzia;

Dato atto che nel contempo, non è intervenuto alcun mutamento delle condizioni, anche in riferimento a quanto stabilito e preannunciato nella bozza d'Atto d'Indirizzo in merito alla Conferenza dei Sindaci, tenutasi il 10 ottobre 2019 che esprimeva: "...unanime volontà di proseguire l'esperienza consortile, modificando il vigente statuto al fine di configurare la Società - Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina-, di seguito Agenzia, in house in ottemperanza e in conformità al Dlgs 175/2016";

Rilevato che, non risultano evidenze documentali di atti amministrativi e formali riferiti all'adesione della Regione Puglia all'Agenzia, così come previsto dall'emendamento aggiuntivo riferito all'atto del Consiglio Regionale n.1148/2018 e allegato alla Deliberazione n. 63/2018 che prevedeva di sottoscrivere un capitale sociale di € 10.000,00 e impegnandosi, altresì, a versare € 90.000,00 al fondo consortile dell'Agenzia, così come richiesto con nota prot. 0110917 del 11/12/2019;

Dato atto, inoltre, che, pur riconoscendo all'Agenzia il ruolo ricoperto rispetto alle attività di accesso ai finanziamenti europei, nazionali e regionali finalizzate al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Andria, lo stesso Ente, tuttavia, nell'ottica di una efficiente ed efficace razionalizzazione della spesa, anche in ragione della situazione di predissesto finanziario in cui versa il Comune di Andria ha ritenuto, anche su impulso della gestione Commissariale, di raggiungere tali finalità con modalità diverse, più snelle e funzionali alle esigenze dell'amministrazione;

Dato atto che, pertanto, è necessario senza ulteriori indugi ottemperare a quanto previsto dal punto 5) della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63/2018, nonché al punto 4) della Deliberazione n. 33/2019 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, esercitando, dunque, il diritto di recesso, così come previsto all'art.11 dello Statuto sociale, come misura di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Andria e contenimento dei relativi costi di funzionamento;

Visto l'art. 11 dello Statuto societario ove: "È consentito ai soci il recesso dalla società consortile, precisando che il recesso deve essere esercitato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Consiglio di Amministrazione della società. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione giunge presso la sede della società. Il recesso spiega effetti a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello nel quale esso viene esercitato; ad esso consegue il solo rimborso di un importo pari alla differenza tra quanto versato a titolo di capitale sociale, risultante Sulla base dell'ultimo bilancio approvato, e le spese ed oneri a sostenersi dalla società per l'attuazione del recesso, nei limiti di quanto effettivamente versato. In considerazione della natura consortile della società, e dunque dell'inesistenza di riserve di accantonamento disponibili, il rimborso di quanto dovuto al socio receduto dovrà avvenire a mezzo di correlativo annullamento delle sue quote e proporzionale riduzione del capitale sociale, il tutto sempre al netto delle eventuali quote del fondo di funzionamento (o consortile) dovute e non versate.";

Posto che, a tutt'oggi, la durata della società, così come previsto all'art. 3 dello Statuto Sociale, è fissata <u>comunque al 31 dicembre 2020</u> e che, pertanto, la quota consortile sarà corrisposta, alla luce dello spirare del termine fissato per la scadenza naturale della Società, esclusivamente per l'anno 2020, non comportando ulteriori impegni finanziari per l'Ente Socio Comune di Andria;

Dato atto che il Comune di Andria intende rinnovare, parallelamente alla adozione della Deliberazione di esercizio del diritto di recesso, formale comunicazione di recesso trasmessa all'Agenzia, anticipata a mezzo posta elettronica certificata, con nota prot. n. 051251 del 23.06.2020 e inviata anche con raccomandata A/R;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo unico delle società partecipate*" e segnatamente:

- l'art. 4 ove è disposto che "Le amministrazioni pubbliche <u>non possono</u>, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o <u>mantenere partecipazioni</u>, anche di minoranza, in tali società";

- l'art. 19 ove è disposto che "Le amministrazioni pubbliche socie fissino con propri provvedimenti, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società partecipate";
- l'art. 26, comma 7 ove è disposto che: "Sono fatte salve sino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997";

Atteso che al momento non risultano in fase di completamento progetti in favore del Comune di Andria, né tantomeno risulta essere stato avviato un progetto di ristrutturazione e di rilancio dell'Agenzia, così come richiesto dall'Ente socio, quale conditio sine qua non per il mantenimento della partecipazione;

Ribadito, pertanto, che non ricorrano i presupposti per il mantenimento della partecipazione diretta ed indiretta dell'Amministrazione Comunale nell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina - Società consortile a responsabilità limitata;

Vista l'istruttoria formulata dal Responsabile del Servizio Società Partecipate;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dalla Dirigente del Settore VI, *ex* art. 49 TUEL, dott.ssa Vincenza Fornelli;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso il 23.06.2020 con nota prot. n. 0051065, reso ai sensi dell' art. 239 del TUEL;

Visto l'art.42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n.267/2000;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esposte che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente richiamate e approvate.

- 1. *di esercitare* il diritto di recesso dalla società *Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina* società consortile a responsabilità limitata, per le motivazioni indicate in narrativa, così come previsto all'art. 11 dello Statuto sociale;
- 2. *di dare atto* che così come previsto all'art. 3 dello Statuto Sociale, la durata della Società è comunque fissata <u>al 31 dicembre 2020</u> e che, pertanto, la quota consortile sarà corrisposta, alla luce dello spirare del termine fissato per la scadenza naturale della Società, esclusivamente per l'anno 2020, non comportando ulteriori impegni finanziari per l'Ente Socio Comune di Andria;
- 3. *di trasmettere* il presente provvedimento alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, nonché all' Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina;
- 4. *di demandare* al *Servizio Partecipazioni Societarie*, tutti gli atti propedeutici e consequenziali in attuazione del presente deliberato, trasmettendo tempestivamente comunicazione alla Società;

- 5. *di stabilire* che il presente atto sia pubblicato ai sensi dell'art. 19 comma 7 del d.lgs. 175/2016 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Andria;
- 6. *di dichiarare*, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.to dott. Gaetano TUFARIELLO

IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott.ssa Brunella ASFALDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
Prot. n°	
	. 119
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che, della pre	esente deliberazione, viene
iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi,	
ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.	
Dalla Residenza Municipale, lì	
IL	SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Brunella ASFALDO